

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:



COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

F.to Il Sindaco
Peli Fabio

Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI COPIA CONFORME

- copia della presente deliberazione viene, inoltre, pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio come previsto dal 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- la presente viene, inoltre, trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- è copia conforme all'originale;

Polaveno, lì 21 dicembre 2018



Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

DELIBERAZIONE N. 65

DEL 6 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018. DETERMINAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI E RIEPILOGO TOTALE DEL FONDO.

Il giorno sei settembre dell'anno duemiladiciotto alle ore 18,30 nella sala delle adunanze della Giunta Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	PELI	Fabio Ottavio	X	
2	GELSOMINI	Sandra	X	
3	LABEMANO	Maurizio	X	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale De Domenico dott. Umberto.

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Peli Fabio in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- è divenuta esecutiva in data 15 gennaio 2018 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Polaveno, lì 17 gennaio 2018

Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

CONSIDERATO CHE la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO CHE le risorse variabili aggiuntive alla contrattazione integrativa sono deliberate con atto separato della Giunta Comunale rispetto alle risorse stabili che invece sono determinate dal responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO CHE le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

PRESO ATTO CHE il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018;

VISTA la delibera della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - n° 19 del 9/10/2018 depositata in data 18/10/2018 - la quale, facendo chiarezza tra le diverse interpretazioni sostenute dalle sezioni regionali, enuncia il seguente principio di diritto "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

VISTA la determinazione n° 412 del 16/10/2018 del Responsabile Finanziario con la quale è stato costituito il fondo risorse decentrate parte stabile anno 2018 per l'ammontare complessivo di € 25.297,58 (di cui € 24.881,28 facendo riferimento al fondo 2016 e 2017 ed € 416,30 per incremento differenziali di cui all'art. 67, comma 2, lettera b) del CCNL 21/05/2018);

RICORDATO CHE il fondo totale dell'anno 2016 (come quello del 2017) era pari a complessivi € 26.667,10, che, incrementato per ottenere un confronto omogeneo tra le risorse, dell'importo "escluso" dal tetto di spesa di € 416,30 (come da paragrafo precedente), determina un fondo complessivo di spesa non superabile pari ad € 27.083,40;

CONSIDERATO CHE pertanto la somma massima destinabile come risorse variabili del fondo ammonta ad € 1.785,82 (così ottenuta € 27.083,40 - € 25.297,58) e che tale importo costituisce l'incremento contrattabile riferito all'1,2% del monte salari anno 1997 (riferimento di destinazione al fondo art. 67, comma 3, lettera h) e comma 4, CCNL 21/05/2018);

DATO ATTO CHE l'importo totale del fondo di € 27.083,40 costituisce il tetto di spesa insuperabile, al netto delle eventuali voci escluse (come per esempio gli incentivi per le funzioni tecniche anno 2018 per € 700,00 e di cui si prende atto sulla base della relazione del responsabile tecnico allegata alla presente);

CONSIDERATO che l'Amministrazione esprime la propria disponibilità ad aggiungere risorse nella parte variabile del fondo, al fine di poter finanziare il miglioramento dei servizi, come previsto all'art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21/05/2018; RITENUTO opportuno alla luce delle trattative sindacali in corso, di aggiungere risorse economiche alla parte variabile delle risorse decentrate per:

" un importo "incluso nel tetto di spesa " di € 1.785,82 (ai sensi dell'art. 67 comma 3, lettera h) e comma 4 del CCNL 21/05/2018)

" un importo "escluso dal tetto di spesa" di € 700,00 (ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c) CCNL 21/05/2018) per incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018) come da dichiarazione resa dal responsabile dell'area tecnica;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATA la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti da parte del Segretario Comunale, a norma dell'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;"

CON VOTI unanimi favorevoli;

DELIBERA

- 1) **DI DETERMINARE** il fondo per la contrattazione decentrata dell'anno 2018 parte variabile in € 1.785,82 (voci incluse) + € 700,00 (voci escluse);
- 2) **DI DARE ATTO CHE** la somma di cui al punto 1) trova piena capienza nella disponibilità di bilancio per l'anno 2018 e che il fondo totale 2018 ammonta ad € 27.083,40;
- 3) **DI TRASMETTERE** in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 4) **DI DICHIARARE** con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del 4° comma dell'art 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;